



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 25/GST del 27 febbraio 2020

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 25/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 27 febbraio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 15/ 2/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 15/ 2/2020 FOOTBALL CLUB AVELLINO – BAIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Football Club Avellino con il quale la stessa ha censurato il mancato rispetto, da parte della società Baiano, dell'obbligo di impiego dei calciatori giovani durante la gara in oggetto. In particolare, la reclamante ha richiamato il disposto del C.U. n.1 del 3/7/2019 di questo C.R. Campania F.I.G.C. - L.N.D., laddove prevede che "alle società partecipanti al campionato di Promozione Regionale è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio comunque e per tutta la durata di ogni gara della attività ufficiale innanzi indicata almeno 1 calciatore nato dal 1/1/2000 in poi e almeno 2 calciatori nati dal 1/1/2001 in poi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti"; tanto premesso, la reclamante ha dedotto che nel corso della gara la società Baiano avrebbe sostituito un calciatore nato nel 2002 (sig. De Gennaro Francesco nato il 25/8/2002) con un calciatore nato nel 1978 (sig. Ferrante Antonio nato il 9/2/1978), in tal modo contravvenendo al disposto sopracitato in materia di obbligo di impiego, per tutta la durata della gara, nelle partite di Promozione di calciatori giovani; la reclamata Baiano ha presentato controdeduzioni, esponendo che non era affatto venuto meno il numero di calciatori giovani, considerato che, prima della sostituzione che ha costituito motivo di reclamo, essa società ha sostituito un calciatore nato nel 1980 (n.11 Sgambati Enzo 22/9/1980) con un calciatore nato nel 2002 (sig. Napolitano Felice Pio 8/7/2002), ma erroneamente indicato in distinta con la data di nascita 19/4/1998; esperiti gli opportuni accertamenti, letta altresì la documentazione prodotta dalla società Baiano (tabulato calciatori e carta di identità del calciatore), va osservato che, effettivamente, il calciatore sig. Napolitano felice Pio è nato il 8/7/2002 e non, come erroneamente indicato in distinta, il 19/4/1998; pertanto, è stato rispettato il regolamento sopracitato relativo all'impiego e al mantenimento in gara di un numero minimo di calciatori del campionato di Promozione; consegue l'infondatezza del reclamo; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della

riserva di cui al C.U. n.74 del 20/2/2020 pag.1431, delibera di rigettare il reclamo proposto e, per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0, di confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo C.U., infligge alla società Baiano l'ammenda di euro 100,00 per la erronea compilazione della distinta di gara (che ha portato la società Football Club Avellino a proporre reclamo); dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 BAIANO
vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 15/ 2/2020 REAL AGRO AVERSA – MADRIGAL CASALNUOVO

Il Sostituto Giudice sportivo avv. Raffaele Barone, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Madrigal Casalnuovo, preso atto che non vi è la possibilità di effettuare l'attività istruttoria (e quindi di appurare con certezza i fatti censurati dalla società reclamante) atteso che alla convocazione da parte di quest'ufficio in data 27/2/2020 rispondevano con la propria presenza solo il Direttore di Gara e l'assistente n. 1; rilevato altresì che l'audizione dell'Assistente n. 2 è determinante per la decisione nel merito; PQM il sostituto Giudice Sportivo dispone il rinvio della presente decisione in data 3/3/2020, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art. 67 CGS.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Raffaele Barone**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 2/2020 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/ 2/2020 POLISPORTIVA L.TORIELLO – SERRA 2007

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Polisportiva L. Toriello con il quale quest'ultima ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento di alcuni calciatori della società Serra 2007 e precisamente: Darboe Omar (1/1/1998); Petrillo Luigi (11/3/1975); Jallow Ousmane (1/8/1998); Mascioli Amerigo (1/8/1998); Pulvirenti Mario (19/10/1992); Fasulo Sabino (21/5/1990); Capone Gaetano (9/1/2001); Bavaro Salvatore (10/10/2000); Sissako Hamidou (19/6/1994); Manganiello Christian (15/6/1999); esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i sopraccitati calciatori sono stati tesserati dalla società Serra 2007 così come di seguito si riporta: Darboe Omar (tess. 9/9/2019); Petrillo Luigi (tess. 10/10/2019); Jallow Ousmane (tess. 16/1/2020); Mascioli Amerigo (tess. 10/10/2019); Pulvirenti Mario (tess. 10/10/2019); Fasulo Sabino (tess. 10/10/2019); Capone Gaetano (tess. 13/12/2019); Bavaro Salvatore (tess. 10/10/2019); Sissako Hamidou (tess. 23/12/2019); Manganiello Christian (tess. 3/12/2019); da quanto precede emerge che tutti i calciatori sopraccitati erano tesserati con la società Serra 2007 prima della gara oggetto di reclamo disputatasi in data 8/2/2020 e ciò determina l'infondatezza dell'impugnativa. PQM, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 71 del 13/2/2020 pag. 1446, delibera di rigettare il reclamo così come proposto e, per l'effetto, di

omologare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 1-2 in favore della società Serra 2007 conferma i provvedimenti disciplinari assunti e inseriti nel relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/ 2/2020 **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

GARA DEL 10/ 2/2020 LUPO FIDELIS - BISACCESE

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Pol. Bisaccese con cui la predetta società ha censurato la violazione del C.U. F.I.G.C. -L.N.D. - C.R. Campania n.1 del 3/7/2019 (regolamento del campionato Juniores Under 19 Attività Mista), per aver la società avversaria Lupo Fidelis utilizzato nella gara in oggetto n. 4 calciatori fuori quota nati nell'anno 2000, e per aver utilizzato, sempre nella predetta gara, il calciatore Iannaccone Jacopo (5/7/2000) in posizione irregolare ai fini del tesseramento; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il reclamo, in relazione al primo profilo di doglianza, risulta fondato: alla luce del citato regolamento, infatti, è consentito l'impiego fino ad un massimo di tre calciatori nati dal 1/1/2000 in poi; nel caso di specie, invero, dall'esame del referto arbitrale e degli atti ufficiali di gara, è emerso che la società reclamata ha effettivamente impiegato nel corso della gara n. 4 calciatori fuori quota; precisamente, ha inserito in distinta, indicandoli come titolari, il sig. Lombardo Osvaldo (25/4/2000); sig. Rusolo Luigi (29/6/2000) e Russo Fabrizio (13/9/2000), anche se in distinta l'anno di nascita di tale calciatore non appare, ma, da accertamenti effettuati presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania, l'anno di nascita 2000 risulta confermato); successivamente, la Società reclamata ha sostituito, nel corso della gara e, precisamente, al 42° del 2° tempo di giuoco, il signor Iannaccone Jacopo (5/7/2000) con il calciatore Lombardo Osvaldo (25/4/2000), di fatto impiegando un totale di n. 4 calciatori fuori quota, in violazione del regolamento del Campionato Under 19 Juniores Attività Mista; la norma in commento, infatti, che va interpretata letteralmente (secondo l'art. 12 delle Preleggi, criterio privilegiato per l'interpretazione delle norme) riguarda l'impiego dei calciatori con riferimento al loro utilizzo effettivo in gara, e non il mantenimento di un numero massimo di calciatori nell'ambito della stessa gara (in terminis v. C.U. n. 13/GST del 3/12/2019, pag.29); con riferimento al secondo profilo di doglianza, invece, il reclamo risulta infondato, poiché il calciatore Iannaccone Jacopo (5/7/2000), come da accertamenti effettuati presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania, risulta tesserato a favore della società Lupo Fidelis a far data dal 15/1/2019, e, dunque, in data precedente la disputa della gara oggetto di reclamo (10/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.71 del 13/2/2020 pag. 1455, delibera di accogliere parzialmente il reclamo proposto (attesa la fondatezza del solo primo motivo di censura) e, per l'effetto, delibera di infliggere alla società Lupo Fidelis la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante (il tutto ai sensi dell'art. 10 CGS richiamato altresì dal regolamento del Campionato Under 19 Regionale Attività Mista); di infliggere alla reclamata Lupo Fidelis, per le ragioni di cui sopra, l'ammenda di euro 80,00 (anche alla luce dell'errata compilazione della distinta di gara); di inibire il Dirigente Accompagnatore della società Lupo Fidelis, sig. Antonio Alborea fino al 3/3/2020; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:
LUPO FIDELIS

AMMENDA
Euro 80,00 LUPO FIDELIS
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/ 3/2020
ALBOREA ANTONIO (LUPO FIDELIS)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 27 febbraio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**